

LEGGE PROVINCIALE 27 dicembre 2012, n. 25

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2013)

(b.u. 27 dicembre 2012, n. 52, suppl. n. 2)

Capo I

Disposizioni in materia di finanza provinciale e locale

Art. 1

Disposizioni generali

1. Le disposizioni di questa legge, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011), della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino), e della restante disciplina provinciale, comprese le deliberazioni della Giunta provinciale e il piano di miglioramento approvati per la loro attuazione, definiscono gli obblighi a carico della Provincia e degli enti locali, degli enti e organismi pubblici e privati da essi controllati, dell'Università degli studi di Trento e degli altri enti e organismi indicati nell'articolo 79 dello Statuto speciale, anche per assicurare le finalità di coordinamento della finanza pubblica definite dalla legislazione statale.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, commi 3 e 4, dello Statuto speciale la disciplina indicata nel comma 1 tiene luogo delle disposizioni legislative statali di contenimento della spesa e di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 2

omissis ⁽¹⁾

Art. 3

Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10, e altre misure in materia di trasparenza nei processi di erogazione delle risorse pubbliche

omissis ⁽²⁾

4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 la Provincia può sostenere azioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale n. 10 del 2012, volte a migliorare l'efficienza e l'economicità nell'utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle agenzie e degli enti previsti dall'articolo 32 e dall'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), delle scuole d'infanzia equiparate, dei centri di formazione professionale paritari e delle aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP); le misure di cui al presente comma per le scuole d'infanzia equiparate, per i centri di formazione professionale paritari e per le APSP riguardano solo l'accesso al fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale (FOREG). A tal fine la Giunta assegna a questi enti le somme stanziare sulla base di parametri correlati al numero e alle figure professionali del personale. Tali risorse devono essere utilizzate in conformità ai criteri contenuti nei contratti collettivi di lavoro e negli accordi decentrati cui i contratti possono demandare la disciplina di alcuni aspetti. A

decorrere dall'esercizio finanziario 2013 la Provincia, inoltre, sostiene le azioni di miglioramento dell'efficienza adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 5 bis, degli articoli 8 bis e 8 ter della legge provinciale n. 27 del 2010. Le delibere attuative del presente comma sono approvate previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale ⁽³⁾.

5. Per i fini del comma 4 con la tabella A è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2013 sull'unità previsionale di base 90.10.290 (Spese per la realizzazione di grandi eventi).

Art. 4
omissis ⁽⁴⁾

Art. 5
omissis ⁽⁵⁾

Art. 6
omissis ⁽⁶⁾

Art. 7

Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale), della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, e definizione dell'ammontare complessivo dei trasferimenti provinciali a favore dei comuni per l'esercizio finanziario 2013

omissis ⁽⁷⁾

9. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge provinciale sulla finanza locale l'ammontare complessivo dei trasferimenti provinciali in favore dei comuni per l'esercizio finanziario 2013 è determinato nella misura stabilita dalla tabella D.

10. La Giunta provinciale è autorizzata a trasferire ai comuni risorse a valere sui fondi di finanza locale in relazione all'applicazione della disciplina statale in materia di imposta municipale propria (IMUP) all'edilizia residenziale pubblica, sulla base di criteri e modalità stabiliti da una specifica intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

11. Se un'opera o un intervento ammesso a finanziamento, alla data di entrata in vigore di quest'articolo, sui fondi previsti dall'articolo 11, comma 5, e dall'articolo 16, comma 1, della legge provinciale sulla finanza locale è riprogettato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Emanazione del regolamento recante "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti"), e, in seguito a ciò, si verifica una riduzione della relativa spesa, la quota di finanziamento che torna disponibile può essere destinata, su richiesta dell'ente beneficiario, a integrazione della quota del fondo previsto dall'articolo 11, comma 1, della legge provinciale sulla finanza locale assegnata all'ente stesso o, in caso di comunità, a integrazione della quota del fondo previsto dall'articolo 5 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori). Questo comma non si applica a opere e interventi, ivi compresi quelli connessi all'edilizia scolastica, rientranti nei fondi destinati alla pianificazione a livello

territoriale ⁽⁸⁾).

12. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 3, 7 e 10 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 8

Disposizioni in materia di imposta municipale propria (IMUP)

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria (IMUP) gli immobili individuati dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), anche se non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), se questi immobili sono oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), e dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e sono utilizzati nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992.

2. I comuni, inoltre, possono disporre che siano esenti dall'IMUP gli immobili situati nel proprio territorio posseduti dallo Stato, da regioni, province, comuni e da altri enti locali territoriali, anche se utilizzati per finalità diverse da quelle istituzionali.

3. *omissis*

4. *omissis* ⁽⁹⁾

Art. 9

omissis ⁽¹⁰⁾

Art. 10

omissis ⁽¹¹⁾

Art. 11

omissis ⁽¹²⁾

Art. 12

Disposizioni in materia di agevolazioni IRAP

1. *omissis*

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2013, per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 45, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 l'aliquota dell'IRAP dovuta alla Provincia è ridotta a zero per i primi cinque anni di imposta. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio provinciale.

2.1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013 le agevolazioni in materia di IRAP previste dalle leggi provinciali n. 27 del 2010 e n.

25 del 2012 e da altre disposizioni provinciali non si applicano agli esercizi ove sono collocati apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico della legge di pubblica sicurezza). Ai suddetti esercizi si applicano, ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, le aliquote IRAP determinate nella misura massima prevista dalla normativa statale.

2 bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore di questo comma l'agevolazione prevista dal comma 2 si applica anche alle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 45, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 che attuano progetti di sviluppo aziendale comprendenti il rilancio di attività esercitate sul territorio provinciale da imprese cessate o in fase di cessazione, garantendo i livelli occupazionali. L'agevolazione può essere concessa solo se la nuova impresa non ha un assetto proprietario sostanzialmente coincidente con quello dell'impresa cessata o in fase di cessazione, o non è in rapporto di collegamento o controllo con quest'ultima. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro dieci giorni, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione di questo comma.

2 ter. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2014, quanto previsto dal comma 2, si applica anche alle nuove iniziative produttive intraprese nel territorio provinciale dai soggetti indicati dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

3. *omissis*

4. Al fine di incentivare la competitività delle imprese e concorrere a ridurre il cuneo fiscale che grava sul lavoro, la Provincia, ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 e per i due successivi riconosce ai soggetti passivi IRAP una deduzione dalla base imponibile dell'IRAP degli incrementi salariali, erogati ai dipendenti del settore privato, concretamente legati negli specifici contesti produttivi all'incremento della produttività, in attuazione di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, la Giunta provinciale, sentite le parti sociali, con propria deliberazione stabilisce:

- a) il limite di importo complessivo degli incrementi salariali deducibile per dipendente, sino a un massimo di 5.000 euro annui;
- b) ogni altra disposizione necessaria per l'applicazione dell'agevolazione, ivi comprese le condizioni di accesso al beneficio.

5. Nel caso in cui lo Stato introduca o incrementi la deducibilità IRAP in materia di costo del lavoro la Giunta provinciale con propria deliberazione, da adottare entro il mese di aprile di ciascun anno, riduce il limite di cui al comma 4, lettera a), tenendo conto della norma statale e con la decorrenza prevista dalla medesima norma.

6. *omissis*

7. *omissis*

8. *omissis*

9. *omissis*

9 bis. *omissis*

9 ter. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013, ai soggetti passivi che impiegano personale assunto ai sensi della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32, è riconosciuta la deduzione dalla base imponibile dell'IRAP dei costi sostenuti per il predetto personale. La deduzione spetta per la parte del costo del personale che non è già deducibile sulla base imponibile IRAP ai sensi della normativa statale e provinciale vigente.

10. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità di

attuazione di quest'articolo nonché i criteri per la valutazione degli effetti derivanti dall'applicazione delle misure agevolative.

11. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C ⁽¹³⁾.

Art. 13
omissis ⁽¹⁴⁾

Art. 14
omissis ⁽¹⁵⁾

Art. 15
Disposizioni in materia di utilizzo di fondi regionali

1. La Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, approva disposizioni integrative di quelle contenute nella legge finanziaria della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol per il 2013, relative alla costituzione del fondo per progetti d'investimento strategici e alla concessione di crediti alle province, che possono anche prevedere eventuali garanzie da prestare, direttamente o per il tramite dei Confidi, per gli interventi previsti dalle predette disposizioni. La deliberazione può anche prevedere la sostituzione di finanziamenti o concessioni di credito già disposti in base alla disciplina provinciale con quelli ottenibili a valere sul fondo in questione.

1 bis. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio, con proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti dalle risorse assegnate dalla Regione a valere sul fondo previsto dall'articolo 1 (Sviluppo del territorio) della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8, nonché per l'iscrizione delle relative spese. Le predette deliberazioni sono approvate previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale da rendere nel termine di dieci giorni dalla richiesta; decorso tale termine la Giunta può prescindere ⁽¹⁶⁾.

Art. 16
omissis ⁽¹⁷⁾

Art. 17
omissis ⁽¹⁸⁾

Capo II
Disposizioni in materia di contabilità, programmazione, società provinciali e degli enti locali

Art. 18
Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità), e disposizioni in materia di programmazione

omissis ⁽¹⁹⁾
12. *omissis* ⁽²⁰⁾

Art. 19

Modificazioni dell'articolo 33 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, e altre disposizioni in materia di storno di fondi

1. *omissis* ⁽²¹⁾

2. Per assicurare il finanziamento dei fabbisogni necessari per gli interventi a carico del fondo per le agevolazioni a sostegno dell'economia, del fondo per la finanza d'impresa e per la ricerca scientifica, sia in conto capitale che in conto annualità, la Giunta provinciale, per gli anni 2013, 2014 e 2015, ai sensi dell'articolo 27 della legge provinciale di contabilità, è autorizzata a disporre storni di fondi relativamente agli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo documento tecnico di accompagnamento e di specificazione, e relativamente agli stanziamenti previsti per gli anni successivi di validità del bilancio pluriennale, limitatamente ai capitoli di spesa riferiti all'attuazione di questi interventi. L'elenco dei capitoli tra i quali possono essere operate le variazioni compensative previste da quest'articolo è riportato in un apposito allegato del documento tecnico ⁽²²⁾.

Art. 20

omissis ⁽²³⁾

Art. 21

Modificazioni della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 (Partecipazione della Provincia al "Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento")

omissis ⁽²⁴⁾

4. Fino alla conclusione del processo di riorganizzazione, la società di cui all'articolo 1 della legge provinciale n. 13 del 1973 può continuare a operare nel rispetto della disciplina provinciale vigente prima delle modifiche apportate dal comma 1.

Art. 22

omissis ⁽²⁵⁾

Art. 23

omissis ⁽²⁶⁾

Capo III

Disposizioni in materia di personale, di organizzazione e di attività amministrativa

Art. 24

Disposizioni in materia di blocco del rinnovo contrattuale e delle assunzioni, di riduzione delle dotazioni di personale e della relativa spesa, modificazioni della legge provinciale n.

27 del 2010 e abrogazione dell'articolo 19 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18

1. Fino al 29 luglio 2015 la Giunta provinciale dispone il blocco dei rinnovi dei contratti collettivi provinciali di lavoro per tutto il personale della Provincia e degli enti strumentali pubblici, di tutti i comparti e le aree di contrattazione, per l'aggiornamento delle retribuzioni tabellari. Nello stesso periodo non può essere prevista la corresponsione di incrementi a titolo di indennità di vacanza contrattuale.

2. Fino al 29 luglio 2015 la Giunta provinciale dispone il blocco della contrattazione integrativa relativa al personale convenzionato con il servizio sanitario provinciale. E' in ogni caso fatta salva la possibilità di stipulare accordi integrativi a sostegno di azioni innovative volte a incrementare, con il ricorso a forme associative strutturate, la medicina d'iniziativa, l'attività di prevenzione e i percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali.

3. Per l'anno 2013 la Provincia non procede ad assunzioni di personale a tempo indeterminato del comparto delle autonomie locali e del comparto ricerca.

4. Per ciascuno degli anni 2016 e 2017 la Provincia può procedere ad assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato del comparto delle autonomie locali per la copertura di posti resisi liberi a seguito di cessazioni dal servizio; la spesa annua per queste assunzioni non può essere maggiore di un decimo del costo complessivo del personale cessato nel medesimo anno, comprensivo dei risparmi non utilizzati derivanti da cessazioni dal servizio a decorrere dall'anno 2014; non è computata in questo limite la spesa derivante da novazioni del rapporto di lavoro dei soggetti già dipendenti. La Giunta provinciale fissa le modalità di applicazione di questo comma e individua le figure e i profili professionali da assumere presso la Provincia; inoltre impartisce agli enti indicati nell'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006 direttive per la quantificazione delle assunzioni e delle dotazioni di personale a tempo indeterminato ferma restando la proroga della validità delle graduatorie in essere, derivanti da procedure selettive o concorsuali interne, fino al 31 dicembre 2015.

5. La limitazione stabilita dal comma 4 non si applica per le assunzioni necessarie per il funzionamento della centrale unica di emergenza prevista dall'articolo 23 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento), in relazione all'attivazione del numero unico di emergenza, del centro per l'infanzia, per le assunzioni previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), dall'articolo 37 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), per le assunzioni conseguenti all'inquadramento del personale già in servizio ai sensi dell'articolo 8 della legge sul personale della Provincia, per le assunzioni di personale delle qualifiche forestali del corpo forestale provinciale necessarie a garantire i livelli minimi di efficienza delle articolazioni periferiche forestali definiti dalla Giunta provinciale, nonché per le assunzioni di personale con contratto ai sensi degli articoli 43 e 43 bis della legge sul personale della Provincia 1997, per l'equivalente di spesa pari a 450.000 euro per l'anno 2016, a 900.000 euro per l'anno 2017 e a 1.500.000 euro per l'anno 2018. La limitazione stabilita dal comma 4 non si applica, inoltre, per l'inquadramento di personale con mobilità in ingresso o con assunzione dalle graduatorie vigenti per compensare una mobilità in uscita, e per le assunzioni conseguenti alle economie di spesa derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di ricambio generazionale. Resta comunque fermo il rispetto degli obblighi relativi al patto di stabilità interno.

5 bis. Il comma 5 continua ad applicarsi nel testo vigente prima della data di entrata in vigore di questo comma fino alla conclusione delle procedure per le assunzioni di personale a tempo indeterminato attivate prima della medesima data.

6. *omissis* ⁽²⁷⁾

7. *omissis* ⁽²⁸⁾

8. L'articolo 19 della legge provinciale n. 18 del 2011 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2013.

9. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede con le modalità indicate nella tabella B ⁽²⁹⁾.

Art. 25
omissis ⁽³⁰⁾

Art. 26
Modificazioni della legge provinciale n. 27 del 2010, in materia di trattamento economico della dirigenza

omissis ⁽³¹⁾

3. In relazione alle abrogazioni disposte dai commi 1 e 2 e nel quadro delle politiche per la sostenibilità della spesa pubblica nell'attuale fase di crisi, la Giunta provinciale adotta apposite direttive per l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (APRAN) per promuovere la stipula di accordi sindacali finalizzati all'invarianza del costo individuale relativo alla retribuzione fondamentale e accessoria del personale con qualifica di dirigente.

4. Restano ferme le riduzioni applicabili ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge provinciale n. 27 del 2010 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore di questo articolo.

Art. 27
omissis ⁽³²⁾

Art. 28
omissis ⁽³³⁾

Art. 29
omissis ⁽³⁴⁾

Art. 30
omissis ⁽³⁵⁾

Art. 31
omissis ⁽³⁶⁾

Art. 32
omissis ⁽³⁷⁾

Capo IV
Disposizioni in materia di attività economiche

Art. 33
Progetto per l'imprenditorialità giovanile

1. Per sostenere la nascita e il consolidamento di iniziative imprenditoriali promosse da giovani fino a trentacinque anni, con particolare riferimento ad ambiti di interesse collettivo con elevate potenzialità di sviluppo, la Giunta provinciale approva un progetto per l'imprenditorialità giovanile, individuando l'ente o la struttura provinciale incaricato del suo coordinamento. Il progetto è definito nel rispetto dei seguenti contenuti e modalità:

- a) la Giunta provinciale si avvale, senza oneri a carico del bilancio provinciale, di un gruppo di lavoro coordinato da un esperto del comitato per la modernizzazione del sistema pubblico e per lo sviluppo, al quale partecipano, in ogni caso, rappresentanti delle associazioni di categoria, degli istituti di credito, della cooperazione e del volontariato⁽³⁸⁾;
- b) il progetto definisce, in particolare, le misure per la promozione e il sostegno dell'imprenditorialità giovanile, da attivare sulla base della vigente normativa provinciale di settore e di quest'articolo, individuando anche le risorse finanziarie a carico dei soggetti pubblici e privati coinvolti, nonché le modalità e i tempi di attuazione;
- c) il progetto può prevedere misure per la costituzione di centri specialistici a supporto della nascita e dello sviluppo di nuova imprenditorialità, nonché interventi di co-working per favorire la creazione di spazi d'impresa a basso costo, con le modalità previste dall'articolo 24, commi 1 e 2, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese).

2. Per attuare le misure individuate dal progetto la Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, con propria deliberazione, può modificare la disciplina attuativa della normativa provinciale di settore.

3. In attuazione del progetto per l'imprenditorialità giovanile la Giunta provinciale promuove gli investimenti nel capitale di rischio delle imprese giovanili, come definite dall'articolo 24 quater, comma 2, lettera b), della legge provinciale sugli incentivi alle imprese. A tal fine la Provincia può partecipare a un fondo destinato agli interventi nel capitale di rischio delle imprese sociali e delle cooperative sociali costituite e partecipate da giovani, alimentato anche da capitali privati, costituito e gestito presso un ente, scelto nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, tra:

- a) enti gestori di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituiti ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 (Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi), o dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative);
- b) enti operanti in provincia di Trento che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi nel rispetto dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

4. La Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce i criteri, i limiti e le modalità per la costituzione e l'utilizzo del fondo previsto dal comma 3, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, per promuovere gli investimenti in capitale di rischio delle imprese e prevedendo una significativa partecipazione nell'intervento di capitali privati. Per ogni intervento dev'essere garantita la partecipazione di capitali privati per almeno il 51 per cento. I rapporti tra la Provincia e l'ente individuato ai sensi del comma 3 sono regolati da

una convenzione che stabilisce i criteri di utilizzo, le modalità di assunzione a carico del fondo degli oneri connessi agli interventi, gli obblighi di informazione e di rendicontazione, gli adempimenti per la successiva cessione delle partecipazioni, gli obblighi di restituzione in caso di estinzione del fondo, gli altri adempimenti necessari per la sua gestione.

5. La Provincia, i comuni, le società controllate ed eventualmente gli altri enti pubblici possono, in aggiunta agli interventi previsti dall'articolo 25 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, mettere a disposizione delle imprese costituite e partecipate da giovani strutture pubbliche non utilizzate, secondo criteri definiti dalla Giunta provinciale nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato.

6. Fatte salve le norme dell'Unione europea che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, se gli interventi previsti da quest'articolo si configurano come aiuti di Stato l'efficacia della deliberazione prevista dal comma 2 è subordinata, per la parte ad essi relativa, alla decisione di autorizzazione della Commissione europea prevista dall'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

7. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede con le risorse già autorizzate ai sensi delle leggi di settore, comprese le risorse previste dalla programmazione europea.

Art. 34
omissis ⁽³⁹⁾

Art. 35
omissis ⁽⁴⁰⁾

Art. 36
Modificazioni dell'articolo 37 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, in materia di impianti di macellazione

1. *omissis* ⁽⁴¹⁾

2. Quanto previsto da questo articolo si applica anche con riferimento alle domande presentate alla data di entrata in vigore di questo articolo e per le quali non è stato concesso l'aiuto.

Art. 37
omissis ⁽⁴²⁾

Art. 38
omissis ⁽⁴³⁾

Art. 39
omissis ⁽⁴⁴⁾

Art. 40
omissis ⁽⁴⁵⁾

Art. 41
omissis ⁽⁴⁶⁾

Art. 42
omissis ⁽⁴⁷⁾

Art. 43
omissis ⁽⁴⁸⁾

Capo V

Disposizioni in materia di istruzione, cultura, sport e pari opportunità

Art. 44

Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), e dell'articolo 4 della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Attuazione della delega in materia di Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica)

omissis ⁽⁴⁹⁾

19. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale del comparto scuola in scadenza negli anni scolastici 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015 sono prorogati fino all'approvazione di nuove graduatorie concorsuali e in ogni caso non oltre il 31 agosto 2017. Resta fermo quanto previsto per le graduatorie provinciali per titoli e per quelle d'istituto del personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale e per le graduatorie degli insegnanti delle scuole dell'infanzia. Le graduatorie del concorso pubblico straordinario per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente delle scuole provinciali a carattere statale di primo e secondo grado in scadenza al 31 agosto 2015, sono prorogate fino al 31 agosto 2017 ⁽⁵⁰⁾.

20. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale dispone la soppressione dell'agenzia denominata "Centro per la formazione continua e aggiornamento del personale insegnante". Dalla data di soppressione gli organi dell'agenzia decadono, a eccezione del dirigente e del revisore dei conti, che rimangono in carica per la redazione del rendiconto generale finale, per l'esame e l'attestazione della correttezza dei valori riportati, da ultimare entro tre mesi dalla soppressione del centro. Dalla data di soppressione l'IPRASE subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al soppresso centro. Fino alla data di soppressione il centro continua a svolgere le funzioni previste dall'articolo 42, comma 1 bis, lettera a), della legge provinciale sulla scuola, come modificato dal presente articolo, secondo quanto previsto dalla normativa previgente. Per l'anno 2013, successivamente alla data di soppressione del centro, le risorse assegnate ad IPRASE, per i nuovi compiti ad esso spettanti a seguito delle modifiche introdotte dal comma 2, non superano quelle destinate al centro con

riferimento all'anno 2012, per lo svolgimento dei medesimi compiti.

21. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 10 e 13 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 45
omissis ⁽⁵¹⁾

Art. 46
omissis ⁽⁵²⁾

Art. 47
omissis ⁽⁵³⁾

Art. 48

Disposizioni in materia di promozione della ricerca e della formazione in ambito sociale

1. La Provincia promuove la ricerca in ambito sociale, educativo e culturale nonché la realizzazione di attività di formazione, di formazione continua e di educazione e formazione permanente in tali ambiti.

2. Per le finalità del comma 1 la Provincia è autorizzata a promuovere la costituzione di una fondazione, attuando l'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e a stipulare con essa un accordo di programma per il finanziamento e la realizzazione di interventi e attività rientranti negli obiettivi del comma 1. In alternativa la Provincia può perseguire le predette finalità nell'ambito dell'accordo di programma con la fondazione Bruno Kessler previsto dall'articolo 20 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca) ⁽⁵⁴⁾.

3. In relazione alle scelte da compiere ai sensi del comma 2, l'Istituto regionale di studi e ricerca sociale può presentare alla Provincia un progetto di ristrutturazione e di riprogettazione della propria attività. In relazione all'esigenza di completare il trasferimento dei rapporti giuridici e patrimoniali dall'Istituto regionale di studi e ricerca sociale a uno dei soggetti indicati nel comma 2, la Provincia corrisponde all'istituto i contributi previsti dall'articolo 8 (Contributi alla scuola superiore di servizio sociale) della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6, fino alla chiusura del bilancio consuntivo dell'istituto relativo all'esercizio 2012-2013, e comunque non oltre il 31 agosto 2013 ⁽⁵⁵⁾.

4. La Provincia è autorizzata a designare l'assessore competente in materia di istruzione quale proprio rappresentante all'interno del consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale di studi e ricerca sociale, anche in deroga alla procedura prevista dalla legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 "Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi").

5. Per i fini di quest'articolo con la tabella A è autorizzata la spesa di 760.000 euro per l'anno 2013 sull'unità previsionale di base 25.10.210 (Interventi per il miglioramento della qualità della scuola).

Art. 49

Proroga della durata in carica del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti dell'Opera universitaria

1. In attesa dell'adeguamento della sua composizione, conseguente alle nuove disposizioni dello statuto dell'Università degli studi di Trento, la durata in carica del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti dell'Opera universitaria, previsto dall'articolo 5 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore), è prorogata fino al 30 giugno 2014. Questi organi continuano a operare nella composizione in essere al momento dell'entrata in vigore di questa legge, ferma restando la possibilità di sostituire i singoli componenti in caso di dimissioni o altre cause d'impedimento ⁽⁵⁶⁾.

Art. 50

omissis ⁽⁵⁷⁾

Art. 51

Disposizioni per l'organizzazione dell'"Universiade invernale Trentino 2013"

1. La Provincia organizza con l'Università degli studi di Trento e altri enti pubblici e privati la "XXVI Universiade invernale Trentino 2013", assegnata dalla Federazione internazionale sport universitari (FISU). A tal fine la Provincia partecipa al comitato organizzatore.

2. Per i fini del comma 1 la Provincia promuove il coinvolgimento delle strutture provinciali competenti e degli enti strumentali interessati all'organizzazione dell'evento, anche per coordinare le risorse organizzative, finanziarie e i servizi necessari alla realizzazione dell'evento.

3. La Giunta provinciale, su proposta del comitato organizzatore dell'universiade, stabilisce le modalità di assegnazione al comitato stesso delle somme risultanti dal piano operativo approvato dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale stabilisce le modalità di rendicontazione delle somme assegnate.

4. Per i fini di quest'articolo con la tabella A è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2013 sull'unità previsionale di base 35.20.210 (Contributi in c/capitale per impianti sportivi).

5. Alla copertura delle spese derivanti dal piano operativo previsto dal comma 3 e poste a carico degli enti strumentali interessati provvedono gli enti stessi con i loro bilanci.

Art. 52

omissis ⁽⁵⁸⁾

Capo VI

Disposizioni in materia di politiche sociali, sanitarie, abitative e lavoro

Art. 53

omissis ⁽⁵⁹⁾

Art. 54
omissis ⁽⁶⁰⁾

Art. 55
omissis ⁽⁶¹⁾

Art. 56
omissis ⁽⁶²⁾

Art. 57
omissis ⁽⁶³⁾

Art. 58
omissis ⁽⁶⁴⁾

Art. 59
omissis ⁽⁶⁵⁾

Art. 60
omissis ⁽⁶⁶⁾

Art. 61

Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)

1. Nell'ambito degli interventi in materia di edilizia abitativa agevolata e tenuto conto delle particolari difficoltà delle famiglie, derivanti dalla situazione di crisi economica, la Giunta provinciale con propria deliberazione, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, può disciplinare i criteri, i termini e le modalità per:

- a) riammettere a contributo coloro che, con provvedimento adottato dopo il 31 dicembre 2005 ed entro la data di entrata in vigore di questo comma, sono decaduti dai benefici di edilizia abitativa agevolata per l'impossibilità di trasferire il contributo su un altro alloggio a seguito di cessione di proprietà dell'immobile oggetto di contributo ai sensi dell'articolo 84 della legge provinciale n. 21 del 1992; la riammissione a contributo è disposta sulla base della verifica delle condizioni oggettive del nuovo alloggio sul quale trasferire il contributo;
- b) esonerare dalla restituzione del contributo ai sensi dell'articolo 84 della legge provinciale n. 21 del 1992 coloro che, alla data di entrata in vigore di questo comma, non hanno ancora restituito le somme dovute e hanno una condizione economico-

- patrimoniale tale da rendere insostenibile la restituzione;
- c) consentire l'accesso ai benefici di edilizia abitativa agevolata a coloro che, dopo il 31 dicembre 2005, ne sono stati esclusi a causa della parziale non coincidenza tra richiedenti e proprietari ⁽⁶⁷⁾.
2. *omissis* ⁽⁶⁸⁾
 3. *omissis* ⁽⁶⁹⁾
 4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettere a) e c), si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 62
omissis ⁽⁷⁰⁾

Art. 63

Reviviscenza e modificazioni della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (legge provinciale sulla protezione civile) e modificazioni della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)

omissis ⁽⁷¹⁾

7. Gli ispettori di zona già nominati alla data di entrata in vigore di questa legge continuano a svolgere le relative funzioni per un periodo di tempo massimo di sei mesi dalla medesima data.

8. *omissis* ⁽⁷²⁾

9. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 5 provvede la cassa provinciale antincendi con il proprio bilancio.

10. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 8 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 64

Modificazioni della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti)

1. *omissis* ⁽⁷³⁾

2. Il comma 1 si applica con riferimento alle prestazioni concesse a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Art. 65
omissis ⁽⁷⁴⁾

Art. 66
omissis ⁽⁷⁵⁾

Art. 67

Modificazioni della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 (legge provinciale sulla solidarietà internazionale)

omissis ⁽⁷⁶⁾

3. Nel caso di convenzioni già stipulate dalla Provincia alla data di entrata in vigore di questo comma con altri soggetti pubblici, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), la Giunta provinciale con propria deliberazione può anticipare ai soggetti di cooperazione solidale internazionale, a cui è affidata l'attuazione delle convenzioni, gli oneri finanziari posti a carico dei medesimi soggetti pubblici dalle convenzioni. Con la stessa deliberazione la Giunta provinciale può determinare le condizioni, i limiti e le modalità in base alle quali, in caso di minore erogazione di somme da parte dei soggetti pubblici firmatari delle convenzioni, l'onere finanziario rimane a carico della Provincia.

4. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Capo VII

Disposizioni in materia di lavori pubblici, energia, urbanistica, espropri, rifiuti, acque pubbliche e usi civici

Art. 68
omissis ⁽⁷⁷⁾

Art. 69
omissis ⁽⁷⁸⁾

Art. 70

Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale)

omissis ⁽⁷⁹⁾

22. Per contenere i costi a carico dei cittadini e delle imprese nel settore dell'edilizia, la Giunta provinciale è autorizzata a non adottare, per gli anni 2012, 2013 e 2014, i provvedimenti di adeguamento del costo di costruzione previsto dall'articolo 115, comma 4, lettera d), della legge urbanistica provinciale.

23. Salvo quanto diversamente disposto da quest'articolo le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "SCIA" sostituiscono, ovunque ricorrano, quelle di "denuncia d'inizio attività" e "DIA", nella legge urbanistica provinciale e nelle altre disposizioni legislative provinciali in materia di urbanistica. Con regolamento, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, la legge urbanistica provinciale e le altre disposizioni legislative provinciali possono essere modificate per adeguarle a questo comma. Per le domande di concessione e le denunce di inizio attività presentate prima della data di entrata in vigore di quest'articolo continuano ad applicarsi, ancorché abrogate, le disposizioni vigenti prima della medesima data, fatta eccezione per quanto diversamente previsto da questo comma. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 116 della legge urbanistica provinciale, benché abrogata dal comma 16, si applica fino all'entrata in vigore delle prime modifiche della disciplina regolamentare in materia di contributo di concessione successive alla data di entrata in vigore di questo comma. La lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 117 della legge urbanistica provinciale, come inserita dal comma 17, si applica anche alle domande di concessione e alle denunce di inizio attività presentate prima della data di entrata in vigore di questo comma, se alla medesima data il

contributo di concessione non è stato pagato. Il comma 5 bis dell'articolo 128 della legge urbanistica provinciale, come inserito dal comma 18, si applica dalla data di entrata in vigore di questo comma, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di concessione, della denuncia di inizio attività o della segnalazione certificata di inizio attività⁽⁸⁰⁾.

24. Le disposizioni previste dal comma 9, in materia di demolizione e ricostruzione di edifici soggetti a ristrutturazione edilizia, e da questo comma si applicano alle domande di titolo edilizio presentate successivamente alla data di entrata in vigore di questa legge. Le disposizioni previste dal comma 9 prevalgono su quelle recate in materia dai piani regolatori generali e dai regolamenti edilizi adottati e vigenti, nel rispetto delle previsioni tipologiche, architettoniche e planivolumetriche stabilite dai predetti strumenti di pianificazione comunale.

25. Il comma 8 dell'articolo 61 della legge urbanistica provinciale è applicabile, in deroga a quanto previsto dall'articolo 121, comma 4, anche con riferimento a crolli e demolizioni totali o parziali già avvenuti alla data di entrata in vigore di questa legge nel solo caso di edifici soggetti a risanamento conservativo o a ristrutturazione edilizia secondo la disciplina prevista dai piani regolatori generali in conformità al predetto articolo 61 della legge urbanistica provinciale.

26. Le disposizioni introdotte dal comma 6 trovano applicazione solo successivamente all'adeguamento dei piani regolatori generali alla disciplina dell'articolo 61 della legge urbanistica provinciale, in presenza sul territorio comunale di ruderi come definiti dalle disposizioni attuative del medesimo articolo 61.

27. Il comma 4 bis dell'articolo 130 della legge urbanistica provinciale, inserito da questo articolo, si applica a decorrere dalla data di effettiva operatività del sistema informativo telematico, individuata con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di catasto⁽⁸¹⁾.

Art. 71 *omissis*⁽⁸²⁾

Art. 72

Osservatorio per lo sviluppo del corridoio del Brennero e delle connesse infrastrutture provinciali

1. La Provincia istituisce l'osservatorio per lo sviluppo del corridoio del Brennero e delle connesse infrastrutture provinciali, per assicurare il monitoraggio delle fasi di realizzazione delle tratte d'accesso sud al corridoio del Brennero nel territorio provinciale e l'integrazione intermodale delle connesse infrastrutture ferroviarie, stradali e logistiche, anche in relazione alla salvaguardia dell'ambiente, della tutela sociale, della salute e della sicurezza sul lavoro, all'efficacia delle relazioni con la popolazione e delle esigenze di trasparenza, informazione e partecipazione.

1 bis. Per realizzare le finalità del comma 1 la Provincia può promuovere accordi e partecipare all'attuazione di interventi comuni con gli organismi pubblici, riconosciuti a livello locale o nazionale, operanti per i medesimi fini, in un'ottica di cooperazione e coesione istituzionale, trasparenza e coerenza di azione.

2. In particolare l'osservatorio, con l'ausilio di un comitato tecnico-scientifico, svolge le seguenti attività:

a) monitoraggio delle fasi di progettazione e realizzazione del corridoio del Brennero e delle opere ad esso afferenti, in relazione agli aspetti ambientali, economici e

territoriali;

- b) esame di documenti, raccolta di dati ed elaborazione di proposte agli organi competenti;
- c) elaborazione di studi e ricerche afferenti la materia dei trasporti, dell'ambiente e dello sviluppo economico e sociale dei territori interessati;
- d) attività di informazione ai cittadini in relazione all'impatto delle infrastrutture;
- e) gestione delle segnalazioni di criticità provenienti da soggetti pubblici e privati e da cittadini.

3. Il comitato tecnico-scientifico elabora un programma delle attività dell'osservatorio, verifica l'attività complessiva svolta dallo stesso e relaziona annualmente alla Giunta e al Consiglio provinciale su detta attività.

3 bis. L'osservatorio è tenuto, almeno una volta all'anno, a relazionare riguardo all'attività svolta attraverso una presentazione pubblica in forma assembleare.

4. Il comitato tecnico-scientifico è composto da:

- a) il dirigente generale del dipartimento competente in materia di infrastrutture;
- b) il dirigente generale del dipartimento competente in materia di ambiente e territorio;
- c) un rappresentante dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- d) cinque componenti designati dai comuni del territorio provinciale e dalle comunità interessate dal corridoio del Brennero, ed in particolare due designati rispettivamente dai comuni di Trento e Rovereto e tre designati congiuntamente dagli altri enti locali;
- e) un rappresentante del ministero competente in materia di infrastrutture;
- f) un rappresentante del soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria;
- g) un rappresentante del Museo delle scienze di Trento;
- h) un esperto in materia di infrastrutture di trasporto designato dalla Giunta provinciale su proposta dell'assessore competente in materia di infrastrutture;
- i) un esperto di chiara fama, designato dalle minoranze del Consiglio provinciale.

4 bis. Ai componenti del comitato tecnico-scientifico si applica quanto previsto dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento).

5. L'osservatorio esercita le proprie attività anche avvalendosi delle strutture provinciali competenti nonché della collaborazione di università o di altri istituti scientifici.

6. La Giunta provinciale disciplina con propria deliberazione il funzionamento dell'osservatorio.

7. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B ⁽⁸³⁾.

Art. 73
omissis ⁽⁸⁴⁾

Art. 74
omissis ⁽⁸⁵⁾

Art. 75
omissis ⁽⁸⁶⁾

Art. 76

omissis ⁽⁸⁷⁾

Art. 77

Modificazione dell'articolo 26 ter della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)

1. *omissis* ⁽⁸⁸⁾

2. Il comma 15 ter dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 non si applica alla concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico disciplinata dall'articolo 26 ter della legge provinciale n. 4 del 1998, ferma restando la sua applicabilità a tutte le altre concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico in essere in provincia di Trento alla data di entrata in vigore del predetto comma. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo comma, la Giunta provinciale assume le deliberazioni indicate alla lettera f) del comma 15 quater dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998, in relazione alle concessioni per le quali tali deliberazioni non siano ancora state assunte.

Art. 78

omissis ⁽⁸⁹⁾

Art. 79

Modificazioni della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici)

omissis ⁽⁹⁰⁾

9. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale sugli usi civici, come modificato da quest'articolo si applica alle consultazioni richieste dopo l'entrata in vigore della presente legge e non ancora effettuate.

10. Fino all'approvazione della deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 18, comma 3, della legge provinciale sugli usi civici, come modificato da questo articolo, per la verifica di compatibilità del mutamento di destinazione con le esigenze di tutela dei diritti di uso civico si applica la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore di questo articolo.

11. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3 si provvede con le autorizzazioni di spesa disposte in bilancio ai sensi delle leggi di settore.

Capo VIII

Disposizioni finali

Art. 80

omissis ⁽⁹¹⁾

Art. 81

Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri

1. Per i fini previsti dalle disposizioni relative ai capitoli inseriti nelle unità previsionali di base indicate nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna unità previsionale di base, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.
2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese e delle minori entrate derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede secondo le modalità previste nelle tabelle B e C.
3. Per l'anno 2013 i trasferimenti in materia di finanza locale sono rideterminati dalla tabella D.

Art. 82

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Tabella A - Tabella D
omissis ⁽⁹²⁾

NOTE

- (1) Articolo modificativo degli articoli 2, 4 e 7 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (2) Commi modificativi dell'art. 3 della l.p. 31 maggio 2012, n. 10; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (3) Comma così sostituito dall'art. 27 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1.
- (4) Articolo modificativo dell'art. 8 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (5) Articolo modificativo dell'art. 8 bis della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (6) Articolo introduttivo dell'art. 8 ter nella l.p. 27 dicembre 2010, n. 27; il testo del nuovo articolo, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (7) Commi modificativi degli articoli 2, 13 ter e 16 della legge provinciale sulla finanza locale, dell'art. 11 della legge provinciale sugli asili nido, degli articoli 25 e 25 bis della l.p. 16 giugno 2006, n. 3, dell'art. 17 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in queste leggi.
- (8) Comma così modificato dall'art. 20 della l.p. 27 marzo 2013, n. 4.
- (9) Articolo così modificato dall'art. 21 della l.p. 27 marzo 2013, n. 4 e dall'art. 4 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1.
- (10) Articolo modificativo dell'art. 15 della l.p. 16 giugno 2006, n. 3; il testo delle modifiche, quindi, è riportato

in quest'ultimo articolo.

- (11) Articolo modificativo degli articoli 1 e 2 della l.p. 21 novembre 2002, n. 14, degli articoli 46, 47 e 48 della legge elettorale provinciale, dell'art. 5 della l.p. 1 ottobre 2002, n. 13; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in queste leggi.
- (12) Articolo modificativo dell'art. 27 quater della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (13) Articolo così modificato dal comma 5 bis dell'art. 13 bis della l.p. 14 luglio 2000, n. 9 (aggiunto dall'art. 39 della presente legge), dall'art. 5 della l.p. 15 maggio 2013, n. 9, dall'art. 33 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16, dall'art. 1, comma 5 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1 (che ha abrogato i commi 1, 6, 7, 8, 9 e 9 bis, facendo retroagire l'abrogazione alla data del 1° gennaio 2014. Vedi anche l'art. 1, commi 6 e 7 della stessa l.p. n. 1 del 2014), dall'art. 15 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14 e dall'art. 1 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 21. Per l'attuazione dell'articolo vedi le deliberazioni della giunta provinciale 22 febbraio 2013, n. 278, 22 febbraio 2012, n. 279 (modificata dalla deliberazione 20 dicembre 2013, n. 2687), 20 settembre 2013, n. 1969, 11 ottobre 2013, n. 2132 e 20 dicembre 2013, n. 2688. Nel comma 2.1., anziché "dalle leggi provinciali n. 27 del 2010 e n. 25 del 2012" leggi, più correttamente, "dalla presente legge e dalla legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27".
- (14) Articolo modificativo dell'art. 4 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10 e dell'art. 9 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in questi due ultimi articoli), e connesse disposizioni finanziarie.
- (15) Articolo modificativo dell'art. 21 della l.p. 22 agosto 1988, n. 26; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (16) Comma aggiunto dall'art. 3 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16.
- (17) Articolo modificativo dell'art. 10 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (18) Articolo modificativo degli articoli 13 e 24 della legge provinciale sulle minoranze linguistiche; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (19) Commi introduttivi dell'art. 6 ter e modificativi degli articoli 12, 22, 27, 27 ter, 33, 45, 48, 51 bis, 78 ter, 79 della legge provinciale di contabilità; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (20) Comma abrogato dall'art. 15 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1.
- (21) Comma modificativo dell'art. 33 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (22) Comma così modificato dall'art. 33 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16 e dall'art. 21 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14;
- (23) Articolo modificativo dell'art. 18 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2, modificativo degli articoli 2, 7, 8 e abrogativo dell'art. 5 della l.p. 7 giugno 1983, n. 17, modificativo dell'art. 7 della l.p. 12 maggio 2004, n. 4, modificativo dell'art. 14 della l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, abrogativo dell'art. 30 della l.p. 7 agosto 1995, n. 8, modificativo degli articoli 32, 33, 33 bis, dell'allegato A e introduttivo dell'art. 39 sexies 1 nella l.p. 16 giugno 2006, n. 3, modificativo dell'art. 3 della l.p. 31 maggio 2012, n. 10 (il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in queste leggi) e connesse disposizioni finanziarie.
- (24) Commi modificativi dell'articoli 1, 8 bis e abrogativi degli articoli 3 e 5 della l.p. 9 aprile 1973, n. 13; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (25) Articolo modificativo dell'art. 1 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (26) Articolo introduttivo dell'art. 12 quater nella legge sulla programmazione provinciale (il testo del nuovo

articolo, quindi, è riportato in quest'ultima legge) e connesse disposizioni finanziarie.

- (27) Comma modificativo dell'art. 3 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (28) Comma modificativo dell'art. 17 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (29) Articolo così modificato dall'art. 27 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1, dall'art. 30 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14 e dall'art. 7 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 21.
- (30) Articolo abrogato dall'art. 1 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16.
- (31) Commi modificativi degli articoli 3 e 8 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge), con efficacia che vien fatta retroagire fino alla stessa data di entrata in vigore degli articoli in questione.
- (32) Articolo abrogato dall'art. 24 della l.p. 16 febbraio 2015, n. 2.
- (33) Articolo modificativo degli articoli 20, 24, 37, 48, 57 e sostitutivo dell'art. 67 bis della legge sul personale della Provincia (il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.
- (34) Articolo modificativo degli articoli 39 e 39 bis della l.p. 16 giugno 2006, n. 3; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (35) Articolo modificativo dell'art. 8 bis della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (36) Articolo abrogato dall'art. 19 della l.p. 23 ottobre 2014, n. 9.
- (37) Articolo modificativo degli articoli 3, 5, 8, 16 quater, 16 quinquies, 23, 31, introduttivo degli articoli 31 bis, 33 bis e abrogativo dell'art. 42 della legge provinciale sull'attività amministrativa (il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.
- (38) Lettera così modificata dall'art. 30 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1.
- (39) Articolo modificativo dell'art. 26 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo) e connesse disposizioni finanziarie.
- (40) Articolo modificativo degli articoli 5, 7, 24, 24 ter, 24 quater, 24 sexies, 33 e 34 ter della legge provinciale sugli incentivi alle imprese (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge) e connesse disposizioni finanziarie.
- (41) Comma modificativo dell'art. 37 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (42) Articolo modificativo degli articoli 5, 6 e introduttivo dell'art. 12 septies nella legge provinciale sulla promozione turistica (il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.
- (43) Articolo modificativo degli articoli 5, 6, 36, 39, 40, 41, 44, 47, 49, 56, 64, 75, introduttivo dell'art. 20 bis e abrogativo dell'art. 50 della legge provinciale sul commercio 2010; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (44) Articolo modificativo degli articoli 5, 7, 8, 9, 13 bis, 16, 18 e sostitutivo degli articoli 11 e 14 della l.p. 14 luglio 2000, n. 9; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (45) Articolo sostitutivo dell'art. 7 e introduttivo dell'art. 7 bis nella l.p. 21 aprile 1997, n. 8 (il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.

- (46) Articolo modificativo dell'art. 44 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (47) Articolo introduttivo degli articoli 41 ter, 61 bis e modificativo dell'art. 48 della legge provinciale sull'agricoltura (il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.
- (48) Articolo modificativo dell'art. 23 della legge provinciale sulle cave; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (49) Commi modificativi degli articoli 18, 42, 43, 67, 73, 74, 84, 92, 93, 109, 111, 112, abrogativi dell'art. 42 bis, sostitutivi della rubrica del capo IV del titolo IV, introduttivi degli articoli 67 bis e 95 bis della legge provinciale sulla scuola, modificativi dell'art. 72 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23 e dell'art. 4 della l.p. 2 novembre 1993, n. 29; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in queste leggi (fatta eccezione per una modificazione all'art. 93 della legge provinciale sulla scuola, dato che la sua efficacia è rinviata alla data stabilita dal regolamento previsto dall'art. 95 bis, comma 2 di quest'ultima legge).
- (50) Comma già modificato dall'art. 14 della l.p. 15 maggio 2013, n. 9, così sostituito dall'art. 59 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1, modificato dall'art. 14 della l.p. 3 giugno 2015, n. 9, dall'art. 1 della l.p. 22 luglio 2015, n. 14 e dall'art. 20 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 20.
- (51) Articolo modificativo dell'art. 59 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo) e connesse disposizioni finanziarie.
- (52) Articolo modificativo dell'art. 48 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (53) Articolo modificativo degli articoli 5, 8, 20 e 22 della legge provinciale sulle attività culturali; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (54) Comma così modificato dall'art. 59 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1. Per la costituzione della fondazione vedi la deliberazione della giunta provinciale 14 giugno 2013, n. 1181.
- (55) Comma così modificato dall'art. 10, comma 1 della l.p. 15 maggio 2013, n. 9; il comma 2 del medesimo articolo ha fatto retroagire al 1° aprile 2013 l'effetto della modificazione.
- (56) Comma così modificato dall'art. 33 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16.
- (57) Articolo modificativo degli articoli 20, 21 bis, 22 e 25 della legge provinciale sulla ricerca (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge) e connesse disposizioni finanziarie.
- (58) Articolo modificativo degli articoli 13, 14 e 15 della l.p. 18 giugno 2012, n. 13; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (59) Articolo modificativo dell'art. 12 della l.p. 24 luglio 2012, n. 15 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo) e connesse disposizioni finanziarie.
- (60) Articolo introduttivo degli articoli 23 bis, 48 bis e modificativo dell'art. 56 della legge provinciale sulla tutela della salute (il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.
- (61) Articolo modificativo dell'art. 4 e introduttivo degli articoli 4 bis e 4 ter nella l.p. 6 febbraio 1991, n. 4 (il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.
- (62) Articolo modificativo dell'art. 59 bis della l.p. 29 agosto 1983, n. 29; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo. Il testo dell'art. 59 bis risultante da queste modifiche è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della corte costituzionale 31 ottobre 2013, n. 255 (g.u. 6 novembre 2013, I serie speciale, n. 45).
- (63) Articolo introduttivo dell'art. 01, abrogativo degli articoli 3 e 9, sostitutivo dell'art. 4, modificativo degli

articoli 6, 10 e 12 della l.p. 10 ottobre 2006, n. 6 (il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.

- (64) Articolo introduttivo degli articoli 1.1, 4 ter, 4 quater, modificativo degli articoli 1 bis, 1 ter, 1 quinquies, 4 bis e sostitutivo dell'art. 1 quater della legge provinciale sul lavoro (il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.
- (65) Articolo modificativo degli articoli 6 e 7 della l.p. 23 ottobre 1974, n. 34; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (66) Articolo modificativo degli articoli 5 e 6 della l.p. 7 novembre 2005, n. 15; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (67) Vedi le deliberazioni della giunta provinciale 23 agosto 2013, n. 1771 e 30 giugno 2014, n. 1096.
- (68) Comma modificativo dell'art. 83 della l.p. 13 novembre 1992, n. 21; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (69) Comma modificativo dell'art. 86 bis della l.p. 13 novembre 1992, n. 21; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (70) Articolo modificativo dell'art. 7 della l.p. 18 giugno 1990, n. 16; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (71) Commi modificativi degli articoli 55, 61, 84 della l.p. 1 luglio 2011, n. 9 e degli articoli 4 bis e 20 bis della legge provinciale sulla protezione civile; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in queste leggi. Le modificazioni all'art. 84 della l.p. n. 9 del 2011 sono fatte retroagire all'entrata in vigore della legge stessa.
- (72) Comma modificativo dell'art. 74 della l.p. 1 luglio 2011, n. 9; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (73) Comma modificativo dell'art. 7 della l.p. 15 giugno 1998, n. 7; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (74) Articolo modificativo degli articoli 15, 19, 33, 34, 35 e 53 della legge provinciale sulle politiche sociali; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (75) Articolo modificativo dell'art. 3 della l.p. 8 febbraio 2007, n. 2 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo) e connesse disposizioni finanziarie.
- (76) Commi modificativi degli articoli 8 e 9 bis della legge provinciale sulla solidarietà internazionale; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (77) Articolo modificativo dell'art. 30 della legge provinciale sui lavori pubblici; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo. Con sentenza 12 luglio 2013, n. 187 (g.u. 17 luglio 2013, I serie speciale, n. 29), però, la corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 bis dell'art. 30, come modificato dal comma 1, lettera a) dell'articolo qui annotato.
- (78) Articolo modificativo dell'art. 11 della l.p. 13 luglio 1995, n. 7; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (79) Commi modificativi degli articoli 14, 25 bis, 29, 43, 46, 91, 97, 99, 100, 101, 105, 106, 113, 116, 117, 128, 130, 148, 149, introduttivi dell'art. 61 bis e sostitutivi della rubrica della sezione II del capo II del titolo V della legge urbanistica provinciale; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (80) In relazione a quanto stabilito da questo comma vedi l'art. 17, comma 3 del d.p.p. 26 luglio 2013, n. 13-115/Leg.
- (81) Articolo così modificato dall'art. 18 della l.p. 27 marzo 2013, n. 4, dall'art. 15 della l.p. 15 maggio 2013,

n. 9 e dall'art. 32 della l.p. 14 maggio 2014, n. 3.

- (82) Articolo modificativo dell'art. 91 ter della l.p. 5 settembre 1991, n. 22; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (83) Articolo così modificato dall'art. 34 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1 (nell'inserimento delle modificazioni s'è corretta un'imprecisione nell'individuazione di una parte da modificare). Per l'attuazione del comma 6 vedi la deliberazione della giunta provinciale 18 luglio 2014, n. 1246.
- (84) Articolo modificativo degli articoli 57, 65, 71 bis, 95 e introduttivo dell'art. 102 quinquies nel testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultimo decreto.
- (85) Articolo modificativo dell'art. 13 bis della l.p. 16 giugno 2006, n. 3 e dell'art. 11 della l.p. 17 giugno 2004, n. 6; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in queste due leggi.
- (86) Articolo modificativo dell'art. 48 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (87) Articolo modificativo degli articoli 16 novies e 17 della legge provinciale sulle acque pubbliche; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (88) Comma modificativo dell'art. 26 ter della l.p. 6 marzo 1998, n. 4; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (89) Articolo modificativo degli articoli 15, 34, 37 e 39 della legge provinciale sull'energia (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge) e connesse disposizioni finanziarie.
- (90) Commi modificativi degli articoli 5, 7, 12, 15, 16, 17, 18 e 21 della legge provinciale sugli usi civici; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (91) Articolo abrogativo dell'art. 25 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20, della l.p. 27 dicembre 1982, n. 33, dell'art. 1 della l.p. 27 febbraio 1986, n. 5, degli articoli 28, 29 e 30 della l.p. 20 novembre 1987, n. 27, dell'art. 30 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3, dell'art. 33 della l.p. 4 settembre 2000, n. 11, dell'art. 62 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3, dell'art. 95 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1 e del d.p.g.p. 1 agosto 1985, n. 8-21/Legisl.
- (92) Disposizioni finanziarie.